



TRIBUNALE PER I MINORENNI  
20123 via Leopardi 18 MILANO

N.2192/E/2009

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone di

<i>Presidente rel.</i>	<i>dott. Elly Marino</i>
<i>Giudice</i>	<i>dott. Gennaro Mastrangelo</i>
<i>Giudice Onorario</i>	<i>dott. Bona Guidobono Cavalchini</i>
<i>Giudice Onorario</i>	<i>dott. Roberto Paganini</i>

Ha emesso il seguente

**DECRETO DEFINITIVO**

nel procedimento promosso ex art. 317 ss c.c da

**L. R.** ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaspare Landi, in qualità di padre della minore

**L. N. G.** nata a xxx il xx.xx.2003

nei confronti della madre

**F. P.** ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Schiatti

**Il Tribunale osserva:**

La minore è stata affidata alla madre con facoltà per il padre di tenere con sé la figlia in conformità al verbale del 15.12.2004 e con possibilità di pernottamenti e durante le vacanze estive (provvedimenti emessi da questo TM in data 27/12/2004 e 28/7/2006).

Al padre è stato prescritto di contribuire al mantenimento della figlia in misura di euro 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche.

Con ricorso in data 15/6/2009 il L. ha richiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento ad Euro 125.00 mensili in ragione della difficoltà economica conseguente alla mancanza di attività lavorativa.

La F. si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 16/10/2009, ha richiesto il rigetto della domanda proposta deducendo di versare a sua volta in gravi difficoltà e di essere spesso aiutata dalla propria madre e dai servizi territoriali stante il mancato regolare assolvimento da parte del ricorrente dell'obbligo al mantenimento.

Sentiti i genitori ed esperito un tentativo di mediazione con esito negativo, acquisito il parere del P.M. sede, il Tribunale ritiene che debba essere rilevata preliminarmente l'incompetenza funzionale di questa Autorità Giudiziaria a decidere sull'istanza del ricorrente avente ad oggetto una modificazione delle sole statuizioni a contenuto economico.

Ed invero è ormai principio acquisito, come anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte (27 ottobre 2010 N.22001) quello secondo cui la competenza a decidere sulla controversia concernente esclusivamente l'entità del contributo dovuto dal genitore naturale spetta al giudice ordinario, in quanto si tratta di procedimento "introdotta da uno dei genitori in nome proprio", avente come *causa petendi* la comune qualità di genitori e come *petitum* il contributo che l'uno deve versare all'altro in adempimento dell'obbligo di mantenimento del figlio; dunque si tratta di

procedimento non assimilabile a quelli che, in virtù del richiamo tassativo contenuto nell'art. 38 disp.att. c.c., rientrano nella competenza del giudice specializzato, in quanto procedimenti introdotti in rappresentanza del figlio minore su cui il genitore esercita la potestà e che vertono direttamente sull'interesse dei figli.

La novella 54/2006, nell'estendere ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati l'applicabilità di tutte le disposizioni della legge stessa, non ha inciso sulla ripartizione delle competenze così delineata, neppure alla luce del principio stabilito dalla corte di Cassazione (Ordinanza 22 marzo 2007 n. 8362) secondo cui le controversie economiche tra i genitori, a seguito della cessazione della convivenza, devono ritenersi rientranti nella competenza del Tribunale per i Minorenni **esclusivamente** laddove la domanda relativa sia **contestuale e connessa** alla domanda in ordine all'affidamento dei figli naturali, in ossequio al principio di concentrazione delle tutele e della ragionevole durata del processo ed in aderenza alla lettera della legge che prevede che il Giudice nel disciplinare l'affidamento definisce "**altresì**" le altre questioni di carattere economico (art. 155 comma 2 c.c.).

La **contestualità** della proposizione delle domande rappresenta, dunque, **l'unico presupposto** avente rilevanza ai fini dell'attrazione in capo al Tribunale per i Minorenni della competenza a decidere altresì sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio.

La rilevanza della contestualità delle domande, quale presupposto per l'attribuzione della competenza al Tribunale per i minorenni delle questioni inerenti al mantenimento della prole, è già del resto enunciata nell'ipotesi di dichiarazione giudiziale di paternità (art.269 c.c.) laddove al Giudice minorile, adito per il riconoscimento della paternità naturale, compete altresì conoscere di ogni domanda consequenziale di natura economica, purché sia stata proposta contestualmente come domanda accessoria alla domanda principale, ai sensi dell'art.277 c.c..

Sulla base di tali premesse non può che discendere l'affermazione per cui il Tribunale per i minorenni può conoscere degli aspetti economici legati all'affidamento della prole naturale solo se la controversia concernente l'entità del contributo sia proposta contestualmente ad altra domanda in tema di affidamento e regolamentazione dell'esercizio della potestà, anche nell'ipotesi in cui, a seguito del mutamento della situazione in fatto, si richieda una modifica di provvedimenti già adottati.

Il rilievo da alcuni sostenuto secondo cui i provvedimenti emessi all'esito di un procedimento instaurato ai sensi dell'art. 317 bis c.c. sono sempre resi "*rebus sic stantibus*" e quindi sempre modificabili dalla stessa autorità giudiziaria che li ha emessi, qualora mutino gli elementi di fatto posti alla base della loro determinazione, non vale a giudizio del Collegio ad attribuire al Giudice minorile la competenza a provvedere sulle domande aventi ad oggetto una modificazione delle **sole** statuizioni a contenuto economico.

Invero, va ricordato che il codice di rito prescrive un procedimento *ad hoc* per la revoca o modifica delle precedenti disposizioni concernenti le questioni relative all'affidamento ed alla misura ed entità del contributo fissato per il mantenimento dei figli.

L'art. 709 ter co.1 c.p.c. ha introdotto una procedura del tutto nuova in tema di controversie insorte tra i genitori distinguendo due ipotesi: quella in cui sia già pendente un procedimento e quella in cui il giudizio sia già esaurito.

La prima parte dell'art. 709 ter c.p.c. si limita a confermare l'attribuzione delle eventuali controversie che sorgano *lite pendente* al giudice del procedimento in corso (sia per quanto attiene alla separazione e al divorzio sia, ex art. 4 comma 2 della legge 54/2006, in relazione all'affidamento dei figli naturali) che può sempre risolvere ogni questione modificando i provvedimenti temporanei e provvisori emessi sino a quel momento per regolare i rapporti familiari.

La norma stabilisce, invece, con riferimento ai giudizi introdotti *ex novo* per ottenere la modifica delle precedenti condizioni (di separazione /divorzio/ o relative ai figli naturali) un nuovo criterio di competenza, individuato nel “**Tribunale del luogo di residenza del minore**”.

A prescindere dalla questione sollevata in dottrina sul significato da attribuire al termine residenza (anagrafica o effettiva o abituale) ritiene il Collegio che alla luce delle considerazioni sin qui svolte la disposizione in esame non solleva particolari problemi laddove l’oggetto della domanda attenga esclusivamente ai profili del regime dell’affidamento ovvero qualora alle domande di modifica del regime di affidamento siano cumulate ulteriori domande di ordine patrimoniale, potendosi in tali casi ritenere la inderogabile competenza per materia del Tribunale per i minorenni, che per legge va sempre determinata, quanto al profilo territoriale, con riguardo al luogo in cui il minore dimora allorché la domanda giudiziale è inoltrata (con evidente attrazione e trattazione in un unico processo delle questioni personali e patrimoniali).

Non appare invece sostenibile il mantenimento della competenza in capo al Tribunale per i minorenni qualora si attivi il procedimento per richiedere esclusivamente la modificazione del contributo al mantenimento.

Il **Tribunale del luogo di residenza del minore** non potrà allora che essere il Tribunale Ordinario, così come qualora si attivi il procedimento relativo alla assegnazione della casa ai sensi dell’art. 155 quater c.c. a seguito del mutamento della situazione di fatto (nuovo matrimonio o nuova convivenza) ovvero per l’ipotesi di figlio maggiorenne (155 quinquies c.c.), od infine per l’applicazione delle sanzioni e degli ammonimenti al genitore inadempiente dopo che si sia esaurita la prima procedura.

In tutti questi casi, infatti, si tratta di procedimenti attinenti a materia per la quale non vi è un richiamo nell’art. 38 disp. att., norma che sancisce espressamente le ipotesi demandate alla competenza del Tribunale per i minorenni e quando le “*esigenze di concentrazione delle tutele non siano attuabili in quanto la controversia attenga unicamente alla misura ed alle modalità del contributo economico e sia invece stabilizzato o comunque non venga in considerazione, quale contestato presupposto per la decisione, il rapporto dei genitori con il minore, non vi è ragione per adottare soluzioni interpretative difformi posto che neppure dalla recente riforma può trarsi un principio generale di unificazione delle competenze in materia di conflitti familiari che, sia pure invocato dalla dottrina, non ha fin’ora trovato il consenso del legislatore*” (Cass. 2009/26122) .

L’individuazione del Tribunale Ordinario quale unico giudice competente in caso di richiesta di modifica delle sole condizioni economiche non viola in alcun nodo i dettami costituzionali.

A fronte, infatti, della critica secondo cui tale disciplina sarebbe in contrasto con le regole di razionalità e di uguaglianza tra figli minori e figli naturali e tra gli stessi figli naturali (differentemente trattati a seconda che le domande di affidamento e di mantenimento siano contestuali o meno) la stessa Corte Costituzionale (da ultimo Corte Cost.82/2010) ha ribadito che va riconosciuta “*la più ampia discrezionalità*” nella regolazione generale degli istituti processuali al legislatore che “*è in particolare arbitro di dettare regole di ripartizione della competenza fra i vari organi giurisdizionali, semprechè le medesime non risultino manifestamente irragionevoli*”.

E, a giudizio della Corte, non è manifestamente irragionevole l’attribuzione alla competenza del T.M. della controversia relativa all’esercizio della potestà qualora la stessa sia contestuale alla determinazione dell’assegno di mantenimento e alla competenza del T.O. delle controversie inerenti esclusivamente alle questioni di natura economica “*ove si tenga presente che è lo stesso intervento dell’autorità giudiziaria ad atteggiarsi in modo diverso nelle due differenti ipotesi*”.

Del resto tale duplicazione di competenze si rinviene anche in altra materia, ossia nella controversia avente ad oggetto l’obbligo di rimborsare *pro quota* l’altro genitore naturale che abbia integralmente provveduto in passato al mantenimento del figlio. E’ ormai pacificamente affermato che trattandosi della definizione di rapporti pregressi tra debitori solidali in relazione a diritti disponibili e non trattandosi di una richiesta di pronuncia strettamente consequenziale e collegata alla decisione sull’affidamento, non ricorrono in tal caso le ragioni per derogare alla norma (art. 38 disp. att.c.c.) che affida questa controversia al Tribunale ordinario (Cass. 7 maggio 2009 n.10569) .

***P.Q.M.***

Sentito il P.M.

*Vista* la L.8.2.2006 n. 54 e gli artt 317 bis c.c. e 737 c.p.c.

**DICHIARA**

non luogo a provvedere sull'istanza del ricorrente avente ad oggetto una modificazione delle sole statuizioni a contenuto economico, essendo competente il Tribunale Ordinario

Si notifici:

-alle parti c/o domicilio eletto

-al P.M. sede

Milano, lì 17 dicembre 2010

Il Presidente est.